

Settore Bilancio Programmazione Economica Tributi  
Ufficio Economato

## CAPITOLATO DI SERVIZIO E FORNITURA

### INSTALLAZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI ELETTORALI E FORNITURA RELATIVI ACCESSORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

#### Art. 1 - Oggetto del capitolato

Costituisce oggetto del presente capitolato l'installazione e la rimozione degli impianti elettorali di proprietà del Comune di Monza, nonché l'eventuale fornitura degli accessori relativi, per consultazioni elettorali, come specificato nell'allegato "A", da affidarsi mediante contratto di cottimo fiduciario, fino alla concorrenza massima di € 200.000,00 oltre IVA, come previsto dal "Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia" (artt. 5, 6 e 11) e dall'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006.

#### Art. 2 - Offerte

Le offerte, intestate alla Ditta offerente, non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'esclusione delle stesse.

Le quotazioni dovranno comprendere le prestazioni previste nell'allegato "A".

#### Art. 3 - Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio verrà effettuato in base all'esame dell'offerta economicamente più conveniente, come specificato nella lettera di invito, all'apposito paragrafo.

#### Art. 4 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

#### Art. 5 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente dalla data formale di stipulazione del contratto, ed avrà durata sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 200.000,00 oltre IVA, come riportato nella lettera di invito.

Dalla predetta data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

#### Art. 6 - Variazioni delle quantità

Le quantità segnalate nell'allegato "A" sono indicative e potranno essere variate dall'Amministrazione Comunale senza che la Ditta possa sollevare alcuna eccezione.

L'importo complessivo del servizio/fornitura può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione della

fornitura, previa richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione, da parte della ditta di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art. 311 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti).Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti.

#### Art. 7 - Esecuzione dei lavori

La Ditta provvederà ad effettuare i lavori secondo le necessità che verranno segnalate dall'Ufficio Economato, mediante l'emissione di apposito buono d'ordine.

La Ditta si impegnerà ad eseguire i lavori entro il termine che verrà indicato dal Responsabile dell'Ufficio Affissioni.

#### Art. 8 - Assicurazione e mezzi tecnici

La Ditta dovrà procurarsi un'adeguata copertura assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone.

Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio la Ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Economato. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze anniversary. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.

#### Art. 9 - Penalità

Qualora lo svolgimento dei lavori non venisse effettuato entro il termine concordato con l'Ufficio Affissioni, verranno applicate le seguenti penali:

- ritardo non giustificato da 1 a 3 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello **0,3 per mille** dell'importo del buono d'ordine;
- ritardo non giustificato da 4 a 6 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello **0,5 per mille** dell'importo del buono d'ordine;
- ritardo non giustificato da 7 a 10 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello **0,7 per mille** dell'importo del buono d'ordine;
- ritardo non giustificato oltre 10 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera del **1 per mille** dell'importo del buono d'ordine; inoltre, in tal caso, l'Amministrazione Comunale ricorrerà ad altra Impresa per

l'esecuzione dei lavori, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.

Parimenti, l'Amministrazione Comunale ricorrerà ad altra Impresa per l'esecuzione dei lavori, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente, anche qualora i lavori non venissero eseguiti secondo quanto richiesto.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori occorressero danni materiali a cose, gli stessi verranno quantificati e addebitati alla Ditta incaricata.

#### Art. 10 - Invariabilità dei prezzi

I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni per un anno dalla data di aggiudicazione. Dopo un anno dalla data di aggiudicazione, i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'appaltatore in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).

L'Amministrazione appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto Amministrativo per la definizione dell'importo dovuto per la "revisione", che dovrà essere fatturata a parte.

#### Art. 11 - Sede operativa

La Ditta dovrà avere **una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale**. La ditta dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all'apertura di **una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale**, al fine di una puntuale esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.

#### Art. 12 - Spese contrattuali

Poiché l'importo del servizio/fornitura è superiore a € 25.820,00 oltre IVA, questa Amministrazione è tenuta a stipulare un contratto scritto. Le spese contrattuali e i diritti di segreteria saranno a carico dell'azienda fornitrice.

#### Art. 13 - Deposito cauzionale

Anteriormente alla stipulazione del contratto, la ditta verserà la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del servizio/fornitura, al netto degli oneri fiscali risultante, dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, come previsto dall'art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06, per le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

Il deposito verrà restituito previa redazione del Certificato di Verifica di Conformità dell'esecuzione del servizio/fornitura ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena decadenza, le clausole di cui alla lett. a).

c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena decadenza, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di **autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.**

**Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.**

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla

ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

#### Art. 14 - Pagamenti

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 90 giorni, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

I mandati di pagamento saranno riscuotibili presso la tesoreria comunale. L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 120 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Ai sensi del DM 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, della verifica della regolarità contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall'Appaltatore e dei versamenti Irpef eseguiti dall'Appaltatore per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente (art. 2 D.L. 16/2012).

Il Comune si riserva di sospendere il pagamento della fornitura, con rinuncia da parte dell'aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle spese contrattuali di cui al precedente art. 12 del presente capitolato, quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Alla fornitura di cui alla presente capitolato si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, Sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.

#### Art. 15 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 9 del presente capitolato;
- c) cessione dell'azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) subappalto del servizio a terzi e cessione del contratto;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- f) mancata apertura, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, di una sede operativa funzionante preferibilmente in

Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale;  
g) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;  
h) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente servizio.

Nei casi in cui alle precedenti lettere b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'Appaltatore non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla ricezione della relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), f) e h) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate l'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006.

#### Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'esecutore del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

L'esecutore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### Art. 17 - Subappalto - cessione del contratto

Non è consentito il subappalto del servizio.

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena nullità dello stesso. Si applica l'art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

#### Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di fallimento del fornitore, l'Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006.

*Timbro della Ditta e firma per accettazione del titolare o del legale rappresentante dei punti a 1 a 19 compreso allegato "A"*

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the stamp and signature of the company or its legal representative.